

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 517

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004), con la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, che ha trasposto la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sia le modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la predetta direttiva 96/82/CE, sia le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE.

Al fine, dunque, di attuare le nuove disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti, il provvedimento in esame introduce alcune modifiche al citato decreto n. 334 del 1999, e in particolare:

- amplia il campo di applicazione del decreto, alle cui disposizioni devono ora conformarsi anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate all'allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell'allegato I, precedentemente esclusi. Un'ulteriore estensione del campo di applicazione del citato decreto discende da alcune delle modifiche introdotte all'allegato I, che individua le sostanze pericolose e le quantità da considerare ai fini dell'applicazione dello stesso decreto e, in particolare, dalla previsione di un maggior numero di sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, dalla riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente, dalla nuova definizione di sostanze esplosive e, infine, dalla nuova definizione di "nitrate d'ammonio";
- implementa la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata, nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- rafforza il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debba essere fornita regolarmente e nella forma più idonea;
- individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso" ed introduce, inoltre, nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in

considerazione nell'ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali). La pianificazione urbanistica, quale strumento di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio, già contemplato all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 334, è così opportunamente ricondotta in un quadro d'azione più articolato che prevede un secondo livello di intervento a lungo termine cui partecipano, secondo un sistema istituzionale ad articolazione complessa, Stato, regioni ed enti locali.

Lo schema di decreto all'esame introduce, come anticipato, anche ulteriori modifiche ad alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza e le misure di controllo al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea al decreto n. 334 del 1999 per non corretto recepimento della direttiva 96/82/CE.

Inoltre, tenuto conto dell'esperienza maturata in sei anni di attuazione del decreto n.334, il presente provvedimento introduce, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, ulteriori modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale dello stesso decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche.

Dette disposizioni sono volte, infatti, a consentire un organico recepimento della direttiva 96/82/CE, essendo finalizzate ad assicurare un migliore raccordo fra regioni e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nello scambio di informazioni, un controllo più efficace sullo scambio e sulla trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino, un potenziamento dell'efficacia delle ispezioni post-incidentali ed, infine, una più corretta applicazione dell'allegato V, relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori, attraverso la correzione di alcuni riferimenti normativi impropri o non corretti.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1. Amplia il campo di applicazione del decreto n. 334 del 1997, incidendo in senso restrittivo sui casi di esclusione.

Articolo 2. Al comma 1, alla lettera a) è aggiunto il Comando provinciale dei Vigili del fuoco quale destinatario della notifica ex art.6, per garantire un maggior coordinamento tra i soggetti coinvolti nella materia.

La lettera b) è volta a superare un'incongruenza del decreto n. 334 estendendo l'applicabilità della disciplina dei termini di adeguamento concessi ai gestori anche all'ipotesi di modifiche alla parte 2 dell'allegato I. La lettera c) precisa la decorrenza dei predetti termini di adeguamento nel caso di modifiche tecniche introdotte a livello comunitario. La lettera d), invece, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva assicurando che i destinatari della notifica siano tempestivamente aggiornati in caso di qualunque variazione delle informazioni in essa contenute. Le lettere e) ed f), da ultimo, integrano le disposizioni del decreto n. 334 al fine di garantire la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato V anche alla provincia e ai CTR, già destinatari della notifica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto e di assicurare l'acquisizione tempestiva, da parte delle autorità competenti, delle informazioni circa la situazione degli stabilimenti in attività, anche ai fini dell'aggiornamento delle relative banche dati.

Articolo 3. Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva specificando ulteriormente il contenuto del rapporto di sicurezza.

Articolo 4. Recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 9 del decreto, che disciplina la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti, come disciplinata dal citato articolo 9, ritenuto non conforme all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE laddove prevede la facoltà, da parte del gestore, di presentare una perizia giurata ai fini dell'avvio dell'attività, in quanto, qualora detta facoltà venisse esercitata, non potrebbe essere svolta l'istruttoria sul rapporto di sicurezza definitivo. La Commissione ha ritenuto, inoltre, che, nella parte in cui prevede il ricorso al silenzio-assenso in caso di presentazione di perizia giurata da parte del gestore, lo stesso articolo 9 non sia conforme agli articoli 9, comma 4, e 17, comma 1, della direttiva 96/82/CE in quanto tale previsione potrebbe consentire che l'autorità competente non si pronunci formalmente sul rapporto di sicurezza escludendo, quindi, che la stessa possa vietare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio dell'attività.

Articolo 5. Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva estendendo anche ai lavoratori delle imprese subappaltatrici la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza interna.

Articolo 6. Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva e prevede la consultazione della popolazione interessata anche in caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni.

Articolo 7. Il comma 1, alla lettera a) ridefinisce, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal nuovo comma 4 previsto alla successiva lettera b), le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di effetto domino individuate dall'originario comma 1 dell'articolo 12 del decreto tenuto conto delle disposizioni aggiunte alla lettera b) dal nuovo comma 4; alla lettera b) introduce i nuovi commi 3 e 4: il comma 3, alla lettera a), esplicita quanto stabilito all'originario comma 1, lettera b), dell'articolo 12 del decreto, prevedendo espressamente l'obbligo di scambiarsi informazioni per i gestori degli stabilimenti soggetti a possibile *effetto domino*; alla lettera b), invece, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva ed introduce un obbligo di cooperazione tra i predetti gestori nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente. Il nuovo comma 4, come anticipato, in attesa dell'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n.112 del 1998, attribuisce ai comitati tecnici regionali, quali *autorità di controllo* per l'attuazione del decreto n. 334 del 1999, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con parere 3510/2003 del 26.11.2003, il compito di assicurare che i gestori si scambino le informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili *effetti domino* e che le trasmettano alle autorità competenti, competenze queste prima previste in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 8. Introduce all'articolo 14 del decreto le modifiche necessarie per recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della direttiva, individuando nelle politiche di assetto del territorio un secondo livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree dove sono presenti stabilimenti "Seveso" ed introducendo, inoltre, anche nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell'ambito delle predette politiche (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali, nonché i beni culturali e paesaggistici).

In particolare, alla lettera b) introduce un nuovo comma 5 bis che, prevede l'obbligo per gli enti territoriali di tenere conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42

Articolo 9. Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 9), della direttiva in merito all'obbligo di fornire alla Commissione anche il nome e la ragione sociale dei gestori, l'indirizzo degli stabilimenti e l'attività svolta.

Articolo 10. Conseguentemente alle modifiche introdotte all'articolo 9, prevede che le regioni trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche dopo il trasferimento di funzioni ex articolo 72 del decreto legislativo n.112 del 1998, le informazioni dovute alla Commissione europea e quelle necessarie all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti, così da consentire la corretta attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione in capo al Ministero di cui al predetto articolo 9.

Articolo 11. Su proposta del Dipartimento della Protezione civile, l'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno, precedentemente previsto per i soli stabilimenti di cui all'art.8 del D.Lgs n.334/99, è esteso agli stabilimenti di cui all'art.6.

Articolo 12. Recepisce, al comma 1, lettera a), i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito all'articolo 21 del decreto, relativo alla procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, ritenuto dalla stessa Commissione non conforme all'articolo 17, comma 1, prima parte, della direttiva 96/82/CE in quanto prevede la facoltà e non l'obbligo di vietare l'attività qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la riduzione di incidenti sono nettamente insufficienti; alla lettera b) recepisce le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, terzo trattino, della direttiva 96/82/CE, che a avviso della Commissione non era stato trasposto con il decreto n. 334, e dispone che l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione deve garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

Articolo 13. Recepisce quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 8, lettera a), della direttiva in merito all'obbligo di fornire regolarmente alla popolazione informazioni relative alle misure di sicurezza e alle norme di comportamento da tenere in caso di incidente. La lettera b) del medesimo paragrafo 8 risulta, invece, già recepita all'articolo 22, comma 4, del decreto n. 334 che, per l'appunto, prevede la diffusione, a cura del Sindaco, delle informazioni contenute nell'allegato V concernente, tra l'altro, le sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Articolo 14. L'articolo, introdotto per colmare una lacuna normativa del decreto in materia di ispezioni post-incidentali, disciplina i poteri degli ispettori incaricati di effettuare i sopralluoghi previsti all'articolo 24, comma 3, del decreto in analogia con quanto stabilito dal decreto 5 novembre 1997 in merito ai poteri del personale

incaricato delle verifiche ispettive e delle ispezioni disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 6, dello stesso decreto n. 334.

Articolo 15 Recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 25, comma 1, del decreto n.334 ritenuto non conforme all'articolo 18 della direttiva 96/82/CE in quanto non dispone *un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione* applicati nello stabilimento.

Articolo 16. Recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva all'allegato I, del quale prevede, per ragioni di chiarezza e di semplicità di lettura, la sostituzione integrale.

Articolo 17. Recepisce le modifiche all'allegato II previste dall'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva relativamente all'utilizzo di descrizioni o di piante delle zone suscettibili di essere colpite da incidenti rilevanti, da inserire nel rapporto di sicurezza, per valutare l'ampiezza e la gravità delle conseguenze degli incidenti.

Articolo 18. Recepisce le modifiche all'allegato III previste dall'articolo 1, paragrafo 12, lettere a) e b), della direttiva che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori di imprese subappaltatrici nella identificazione e nella formazione del personale in materia di sicurezza, nonché nella pianificazione delle situazioni di emergenza.

Articolo 19. Introduce alcune modifiche che, senza alterare la sostanza dell'allegato V decreto n. 334, sono dirette a correggere improprietà o inesatti riferimenti normativi, anche allo scopo di rendere più chiara, per i gestori, l'applicazione dell'allegato V.

Articolo 20. Al comma 1 definisce i termini per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal decreto n. 334 per i gestori degli stabilimenti che a detti obblighi saranno assoggettati a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione previsto dal presente decreto. In particolare, alla lettera a) recepisce le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva fissando i termini di trasmissione della notifica da parte dei gestori degli stabilimenti; alla lettera b) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva definendo i tempi per l'elaborazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; alla lettera c) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, fissando i tempi di attuazione del sistema di gestione della sicurezza; alla lettera d) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva fissando i termini per l'invio, da parte dei gestori degli stabilimenti, del rapporto di sicurezza all'autorità competente; alla lettera e) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva

relativamente al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 11 della direttiva 96/82/CE, e fissa i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti devono predisporre il piano di emergenza interno; alla lettera f), infine, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva relativamente al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 11 della direttiva 96/82/CE, e stabilisce i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti per i gestori devono trasmettere alle autorità competenti le informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno.

Al comma 2, in analogia a quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del decreto in materia di controllo dell'urbanizzazione, prevede uno strumento di secondo livello (linee guida) per la definizione, sempre nelle zone interessate dal rischio di incidenti rilevanti, di indirizzi settoriali per la formazione e per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale predisposti dagli enti territoriali, che andranno ad integrare i requisiti minimi di sicurezza già stabiliti dal decreto 9 maggio 2001, adottato ai sensi dello stesso articolo 14, comma 1.

Articolo 21. introduce una disposizione di carattere finanziario diretta ad assicurare che dall'attuazione del decreto non derivino nuove o maggiori spese, né minori entrate per la finanza pubblica

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004), ed è volto a recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ed a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE..

b) *Analisi del quadro normativo*

Il provvedimento all'esame modifica il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha trasposto la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la predetta direttiva 96/82/CE, ed introduce anche le correzioni necessarie a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle norme e i regolamenti vigenti*

Lo schema di decreto all'esame apporta, utilizzando la tecnica della novella, significative modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,:

- amplia il campo di applicazione del decreto, assoggettando alle disposizioni dello stesso decreto nuovi stabilimenti rivelatisi a rischio di incidenti rilevanti;
- implementa la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata, nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- rafforza il diritto delle popolazioni interessate all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debba essere fornite regolarmente e nella forma più idonea;

- individua nella pianificazione del territorio un secondo più elevato livello di gestione del rischio nelle aree interessate dagli stabilimenti "Severo" ed introduce, inoltre, nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell'ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali);
- introduce modifiche ad alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza e le misure di controllo al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea al decreto per non corretto recepimento della direttiva 96/82/CE ;
- apporta ulteriori correzioni che, con l'intento di dare organico recepimento alla direttiva 96/82/CE, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche essendo finalizzate ad assicurare un migliore raccordo fra regioni e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nello scambio di informazioni, un controllo più efficace sullo scambio e sulla trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino, un potenziamento dell'efficacia delle ispezioni post-incidentali ed, infine, una più corretta applicazione dell'allegato V relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori, attraverso la correzione di alcuni riferimenti normativi impropri o non corretti.

d) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Lo schema di decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni della direttiva 2003/105/CE 20che recepisce ed ai rilievi formulati dalla Commissione europea.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Tenuto conto della natura trasversale della materia del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il provvedimento detta, per i profili che attengono a materie attribuite alla competenza concorrente delle regioni e, nello specifico, per la disciplina relativa all'assetto del territorio (art. 8) solo principi generali ed è, pertanto, conforme alle disposizioni costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni. Inoltre, fa salve le disposizioni dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasferimento di funzioni amministrative dalla Stato alle regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Per quanto precisato al punto d), non sussistono problemi di interferenza con fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione

Lo schema di decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento all'esame è predisposto secondo la tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Lo schema di decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

Lo schema di decreto all'esame non modifica il riparto delle competenze delineato dal decreto n. 334 del 1999, con la sola eccezione dell'attribuzione ai comitati tecnici regionali, quali *autorità di controllo* per l'attuazione del decreto n. 334, come chiarito dal Consiglio di Stato con parere 3510/2003 del 26.11.2003, delle funzioni di controllo, prima previste in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, volte ad assicurare lo scambio delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili *effetti domino* ed il loro invio alle autorità competenti. Inoltre, il provvedimento all'esame assoggetta alle disposizioni del decreto n. 334 anche stabilimenti precedentemente non ritenuti a rischio di incidenti rilevanti operando sulla tipologia, sulla quantità delle sostanze pericolose presenti negli stabilimenti e sul tipo di attività svolta negli stessi stabilimenti.

Inoltre attribuisce alle regioni il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le informazioni dovute alla Commissione europea e quelle necessarie all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti.

b) Obiettivi attesi

Lo schema di decreto in esame si propone, attraverso nuove misure prevenzione ed un più efficace controllo, di evitare e ridurre gli incidenti negli stabilimenti a rischio.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Quanto ai profili organizzativo e finanziario le disposizioni dello schema di decreto all'esame non comportano per i soggetti coinvolti l'adeguamento delle misure organizzative già poste in essere ai sensi del decreto n. 334, ne' l'adeguamento delle dotazioni finanziarie per l'attuazione dello stesso decreto già previste .

DIRETTIVA 2003/105/CE	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1, paragrafo 1, lettera a)	Art. 1, comma 1 lettere a) e b)
Art. 1, paragrafo 1, lettera b)	Art. 1, comma 1, lettera c)
Art. 1, paragrafo 2, lettera a)	Art. 20 comma 1, lettera a)
Art. 1, paragrafo 2, lettera b)	Art. 2, comma 1, lettera d)
Art. 1, paragrafo 3,	Art. 20, comma 1, lettera b) e c)
Art. 1, paragrafo 4,	Art. 7, comma 1, lettera b) sub b)
Art. 1, paragrafo 5, lettera a)	Art. 3
Art. 1, paragrafo 5, lettera b)	Art. 20, comma 1, lettera d)
Art. 1, paragrafo 5, lettera c)	Non necessario
Art. 1, paragrafo 6, lettera a)	Art. 20, comma 1, lettera e) e f)
Art. 1, paragrafo 6, lettera b)	Art. 5 e Art. 6
Art. 1, paragrafo 6, lettera c)	Recepimento non obbligatorio
Art. 1, paragrafo 7, lettera a)	Art. 19 (commi 1 e 2 in parte)
Art. 1, paragrafo 8, lettera a)	Art. 13
Art. 1, paragrafo 8, lettera b)	Già recepito da art. 22, comma 4, DLGS 334 del 1999
Art. 1, paragrafo 9	Art. 9 (e conseguentemente modifica art. 10)
Art. 1, paragrafo 10	Art. 16
Art. 1, paragrafo 11	Art. 17
Art. 1, paragrafo 12, lettere a) e b)	Art. 18

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 2, comma 1, lettera b) e c)	“
Art. 2, comma 1, lettera e) e f)	“
Art. 4,	Procedura d'infrazione
Art. 7, comma 1, lettera a) lettera b) > a	“
4 comma aggiunto	
Art. 12	Procedura d'infrazione
Art. 14	“
Art. 15	Procedura d'infrazione
Art. 18	“
Art. 19	

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica e di integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), e, in particolare, l'articolo 20;

VISTO il decreto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, recante linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2000, n.195;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2000, n.196;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.138 del 16 giugno 2001 alla Gazzetta Ufficiale.....;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 recante linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna i cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005, n.62;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;”;

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi;”;

c) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;”

ART. 2

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "al Prefetto", aggiungere: "al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio";

b) al comma 3 le parole ", parte 1," sono eliminate;

c) al comma 3 le parole "dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.";

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1."

ART. 3

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Rapporto di Sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.”

ART. 4

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART. 5

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al comma 1, dopo le parole "personale che lavora nello stabilimento," sono inserite le seguenti parole: "ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,".

ART. 6

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al comma 3 dopo le parole "riveduto e aggiornato" sono inserite le seguenti parole: "previa consultazione della popolazione,".

ART. 7

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:

- a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
- b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.”

4. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, accerta che:

- a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 3, lettera a);
- b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 3, lettera b).”

ART. 8

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche;

a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente :

“(Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione)”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis . Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42”.

c) al comma 6 le parole da “vicino a zone ”fino a “interesse naturale” sono sostituite dalle seguenti:

“vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.”

ART. 9

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti. “

ART. 10

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

- "d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365."

ART.11

All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.”.

ART. 12

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo paragrafo, le parole “viene eventualmente previsto” sono sostituite dalle seguenti parole: “è previsto”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“6. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto di Sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.”

ART. 13

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.”

ART. 14

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.”

ART. 15

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

- “1 bis). Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
 - b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito.”

ART. 16

1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

ART. 17

1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto IV B è sostituito dal seguente:

- "B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonché piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento."

ART. 18

1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto i) della lettera c) è sostituito dal seguente:

“i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.”;

b) il punto v) della lettera c) è sostituito dal seguente:

“v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.”

ART. 19

1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla sezione 4 le parole "Sostanze e preparati soggetti al DPR 175/88" sono sostituite dalle seguenti parole: "Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs 334/99";

2. alla sezione 7 le parole da "Le informazioni debbono ..." a "... desunte dal Rapporto di Sicurezza)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di Sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)"

ART. 20

1. I gestori degli stabilimenti che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:

a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) attuano il Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2;

d) inviano il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) predispongono il Piano di emergenza Interno di cui all'articolo 11 del decreto n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5 bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, previa espressa intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto n.334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto n.334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, ed individuano inoltre:

a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;

- b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
- c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante."

ART. 21

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate per la finanza pubblica.

ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2

INTRODUZIONE

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli.
2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.
4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.
5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
6. Ai fini del presente decreto, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.
7. Ai fini del presente decreto, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.

PARTE 1
Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1)	5 000	10 000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)	350	2500
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)	10	50
Nitrato di potassio (cfr. nota 5)	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6)	1 250	5000
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali	0,1	0,1
Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1	1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50
Ossido di etilene	5	50
Ossido di propilene	5	50
Metanolo	500	5000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali. in forma polverulenta	0,01	0,01
Isocianato di metile	0,15	0,15
Ossigeno	200	2000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (fosgene)	0,3	0,75
Triiduro di arsenico (arsina)	0,2	1
Triiduro di fosforo (fosfina)	0,2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente	0,001	0,001
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso:		
4-amminobifenile e/o suoi sali, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile	0,5	2
Prodotti petroliferi:		
a) benzine e nafte,		
b) cheroseni (compresi i jet fuel),	2 500	25 000
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)		

NOTE

1. Nitrato di ammonio : (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE;
- uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

2. Nitrato di ammonio (1250/5000) : formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %;
- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;
- superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

Include:

- a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
 - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili;
 - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %;
- b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

- a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione,

riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;

b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

5. Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.

7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS)			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD		1,2,3,4,7,8-HxCDF	
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD		1,2,3,6,7,8-HxCDF	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
OCDD	0,001	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	
		OCDF	0,001

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

(1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

(2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

(4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

PARTE 2

Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
1. MOLTO TOSSICHE	5	20
2. TOSSICHE	50	200
3. COMBURENTI	50	200
4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. -ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50
6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)]	5000	50000
7 a. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1]	50	200
7 b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2]	5000	50000
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)]	10	50
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R14: - reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15)	100	500
ii) R29: - libera gas tossici a contatto con l'acqua	50	200

NOTE

1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1);

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto, si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della direttiva 96/82/CE, modificata dalla direttiva 2003/105/CE, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.

2. Per "esplosivo" si intende:

- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2);
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3);
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3).

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

- a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
- b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini del presente decreto, l'intero articolo è considerato esplosivo.

3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili" ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per

a) liquidi infiammabili.

le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;

b) liquidi facilmente infiammabili,

- 1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);
 - le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;
- 2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente infiammabili,

- 1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di

intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e

- 2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico e
- 3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.

4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto.

Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma

$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{UX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma

$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{LX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
- b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
- c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

-
- (1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
- (2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
- (3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).